

E pertanto il presidente di questa Camera, onde ottenere gli opportuni schiarimenti su questo punto, scrisse al presidente del collegio elettorale di Carmagnola, il quale rispose colla seguente lettera, che io mi reco a debito di leggere alla Camera:

« I voti 26 dati al signor conte Costa della Torre senza indicazione di nome non si unirono agli altri voti dati al signor conte Ignazio Costa della Torre, appunto perchè risulta esservi altro conte Francesco Costa della Torre già giudice aggiunto presso il tribunale di prima cognizione in Torino sedente, come risulta dal calendario generale del 1850.

« L'essere il signor conte Francesco Costa della Torre giudice presso il tribunale già fino dal 1850, ha fatto credere con qualche fondamento che avesse oltre i 30 anni; e d'altronde persone che ne hanno particolare conoscenza assicurano avere l'età di 35 anni.

« Ho intanto l'onore, ecc. »

Come vede la Camera questo documento viene opportunamente all'appoggio della dichiarazione dell'ufficio della seconda sezione di quel collegio, con cui si disse che non si erano computati a favore del conte Costa Ignazio della Torre i voti che nel verbale di essa sezione si leggono col nome di conte Costa della Torre, per mancanza di dati sufficienti, risultando esservi altri elettori eleggibili a cui si possono egualmente applicare le qualità suddette.

Col nuovo appoggio pertanto di questo documento, e dopo aver discusso nel suo seno tutte le altre questioni che si sono intavolate nell'ultima nostra tornata, l'ufficio VI per organo mio dichiara all'unanimità di persistere nelle prese conclusioni, e prega la Camera di sanzionarle col suo voto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Di Revel.

DI REVEL. Io sorgo ad impugnare le conclusioni dell'ufficio per la convalidazione dell'elezione di cui si tratta.

L'altro giorno io venni in appoggio ad altro oratore, che sollevò la questione di sapere se i voti 26 dati in una sezione col solo nome *conte Costa della Torre* dovessero essere attribuiti al conte Ignazio Costa della Torre.

Io invocava i precedenti di questa Camera, nei quali risultava che questa imperfezione di designazione non fosse di natura da escludere i 26 voti a favore del conte Ignazio Costa della Torre. Io mi apponeva altresì alla notorietà, la quale certo doveva aver influito nell'indicare, sotto la semplice denominazione di *conte Costa della Torre*, il conte Ignazio; e diceva che questo candidato essendosi già presentato altra volta in quel medesimo collegio, ragion voleva che gli elettori, quando indicavano genericamente il conte Costa della Torre, intendessero attribuire tal denominazione all'individuo che portava il nome di Ignazio. Io mi confermo ancora in questa opinione partendo da un'osservazione o da una voce che corse dai banchi della sinistra, presso cui io mi trovava in quel momento, e che accennava come la circostanza che il conte Ignazio Costa della Torre già si fosse presentato in questo collegio non fosse influente, in quanto che si era presentato in quasi tutti i collegi. Da questa circostanza io appunto traggò argomento che non vi era dubbio sull'identità della persona e, direi anche, della bandiera che il conte Ignazio Costa della Torre rappresentava. Le mie osservazioni non valsero a far rimandare la questione alla Commissione la quale aveva riferito intorno all'elezione, perciò io mi associi alla proposta di depositare le carte relative alla nomina nella segreteria della Camera, onde ciascuno potesse prenderne visione. Questa mattina non avendone io ivi ritrovate, pregai il signor relatore di darmene conoscenza, ed ho scorto nel verbale una circostanza la quale, a parer mio, viene a sostegno della mia

tesi, vale a dire che non solo non furono attribuiti al conte Ignazio Costa della Torre i 26 voti che portavano unicamente *conte Costa della Torre*, ma nemmeno altri 10 voti che evidentemente gli dovevano essere ascritti. Mi permettano quindi di dirlo e l'ufficio ed il presidente del medesimo (che ieri l'altro quasi si adontava perchè io aveva asserito che non si era bastevolmente studiata la questione), la circostanza or mentovata è molto grave.

CADORNA C. Domando la parola.

DI REVEL. Nel verbale della seconda sezione del collegio di Carmagnola trovansi 26 voti intitolati al conte Costa della Torre, i quali furono eliminati dall'ufficio centrale come non riferibili al conte Ignazio Costa della Torre; ma vi hanno poi 20 voti dati al medesimo e furono quelli di cui si tenne conto nel verbale; vi sono poi 6 voti dati al signor Ignazio conte Costa, v'hanno tre voti dati ad Ignazio conte della Torre, v'ha finalmente un voto dato al conte Ignazio Costa; totale 10 voti. Io da ciò adunque argomento che, quando l'ufficio escluse i 26 voti, comechè non sufficientemente indicativi del conte Ignazio Costa della Torre, e non tenne conto dei dieci voti che evidentemente gli erano attribuibili, non abbia agito con quella imparzialità con cui, spero, la Camera agirà trattandosi di questione d'elezione.

Io quindi voto perchè l'elezione sia annullata.

MAZZA PIETRO, relatore. Come osservava il deputato Di Revel, veramente nella seconda sezione del collegio di Carmagnola sarebbero stati dati al signor Ignazio conte Costa 6 voti, al signor Ignazio conte della Torre tre voti, al conte Ignazio Costa un voto, ed al barone conte della Costa Torre...

DI REVEL. Non ho tenuto conto di questo.

MAZZA PIETRO... un voto parimente; in tutto undici voti, i quali certamente non vengono compresi nel numero dei 26 annullati, che vennero dati al conte Costa della Torre. Faccio però riflettere alla Camera, che quei voti furono nell'ufficio definitivo computati fra i voti dispersi in numero di 22, comprese tutte le sezioni. Tuttavia, qualora anche ai 26 voti che furono annullati a danno del conte Ignazio Costa della Torre volessero unirsi questi voti in numero di undici, non vi sarebbero che voti 81.

DI REVEL. Sono 106 in favore del conte Ignazio Costa.

MAZZA PIETRO, relatore. Mi scusi, 81. Ad Ignazio conte Costa furono dati 6 voti, ad Ignazio conte della Torre 3 voti, al conte Ignazio Costa un voto, ed al barone conte della Costa Torre un voto; fanno 11. Ond'è che, essendo stati computati 70 voti a favore del conte Ignazio Costa della Torre, qualora pure si volessero computare gli altri undici a suo vantaggio, i voti da lui conseguiti non oltrepasserebbero in tutto il numero di 81; e quindi non sposterebbe ancora il ballottaggio che avrebbe avuto luogo fra l'avvocato Domenico Amaretti consigliere d'Appello e l'avvocato Sola; imperocchè l'avvocato Sola ebbe 84 voti, e l'avvocato Amaretti 85.

Io faccio, noti bene la Camera, io faccio la supposizione più favorevole a' miei avversari, e dico: consentasi loro per un momento che questi voti di cui si parla siano calcolati a favore del conte Ignazio Costa della Torre, tuttavia sta sempre che il ballottaggio avrebbe dovuto aver luogo fra le medesime persone tra le quali è seguito; sta sempre che, quantunque non si fossero calcolati questi 11 voti fra i dispersi, la votazione sarebbe seguita nello stesso modo tra Sola e Amaretti. Questo distrugge, a mio avviso, dalla sua base la nuova osservazione presentata dall'onorevole Di Revel.

MENABREA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Moia.

MOIA. Gli schiarimenti dati dall'onorevole relatore, se pro-